Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 120° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 10 settembre 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Il fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

Regione Liguria

Regione Toscana

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 248 DEL 10 SETTEMBRE 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 68: **I.S.A. - Industria serica di Asnago, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Obbligazioni « 9 % - 1974-1980 » sorteggiate il 21 agosto 1979. — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Obbligazioni « 12 % - 1977-1982 » sorteggiate il 21 agosto 1979. — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Obbligazioni « 12 % - 1978-1988 » sorteggiate il 21 agosto 1979. — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 » sorteggiate il 21 agosto 1979. — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Obbligazioni « 7 % - 1972-1980 » sorteggiate il 21 agosto 1979. — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1983 » sorteggiate il 21 agosto 1979. — **Ceramica Fondovalle, società per azioni, in Casona di Marano sul Panaro (Modena):** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1979. — **Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1979. — **Fratelli Mazzoleni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 agosto 1979. — **Comune di Genova, servizio degli interventi finanziari:** Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1979. — **Banca nazionale del lavoro:** Errata-corrige (Avvisi S-14963, S-14964, S-14962).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 69: **Monte dei Paschi di Siena, sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel luglio 1979. — **Monte dei Paschi di Siena, sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel luglio 1979. — **Monte dei Paschi di Siena, sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nell'agosto 1979. — **Monte dei Paschi di Siena, sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nell'agosto 1979.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1979 registro n. 18 Difesa, foglio n. 132

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana.

MEDAGLIA DI BRONZO

Comune di BUSTO ARSIZIO (Varese). — Fin dall'armistizio, Busto non esitò a scegliere la via dell'onore con la costituzione di reparti partigiani operanti in città o in appoggio alle formazioni di montagna e organizzando, contemporaneamente, gruppi per la difesa delle fabbriche. Divenuta, con l'insediamento del C.L.N., anche sede di missioni alleate, potenziò l'attività, allargandone la sfera d'azione e divenendo, in breve, il centro propulsore della lotta partigiana nel Nord-Italia. Nel corso di venti mesi, i suoi figli diedero un determinante apporto alla lotta armata, da S. Martino sopra Varese, a Cusio in provincia di Novara e nelle zone di Mottarone, dell'alto Verbano e dell'Ossolano, culminata con la liberazione dell'Ossola, sempre infliggendo dure perdite alle forze di occupazione, neutralizzandone numerosi presidi e liberando tutto il suo territorio ancor prima dell'arrivo degli alleati. Prima città a dare, il 25 aprile, l'annuncio al mondo che l'Italia era insorta, Busto Arsizio è stata una degna protagonista del Secondo Risorgimento italiano. — Busto Arsizio, settembre 1943-aprile 1945.

(7862)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Pavullo nel Frignano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pavullo nel Frignano (Modena) risultava composto, dopo le elezioni del 3 giugno 1979, da trenta consiglieri appartenenti a quattro diversi gruppi politici.

Si veniva, in tal modo, a determinare in seno al predetto consiglio la contrapposizione di vari schieramenti minoritari, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante la diffida del prefetto, l'elezione del Sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Nelle adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 2 e 10 luglio 1979, il consiglio, dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, non riusciva ad eleggere il sindaco e la giunta per la mancanza del numero legale dei consiglieri presenti alle due sedute.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge il prefetto — con decreto 23 luglio 1979, fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni dell'organo consiliare per l'elezione del sindaco e della giunta con l'esplicita diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, che qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Tale intervento, però, non aveva esito positivo, in quanto sia la seduta di prima convocazione che quella di seconda convocazione risultavano deserte.

Pertanto, il prefetto di Modena considerato che il predetto consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ne ha proposto, ai sensi del citato art. 323 del 1915, lo scioglimento provvedendo, nel contempo, alla sospensione del consiglio stesso, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi del menzionato art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente carenza del consiglio comunale di Pavullo nel Frignano (Modena), malgrado la formale diffida del prefetto, in ordine ad adempimenti obbligatori ed essenziali ai fini del funzionamento della civica amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al provvedimento proposto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pavullo nel Frignano (Modena) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giancarlo Trevisone.

Roma, addì 21 agosto 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Pavullo nel Frignano (Modena) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pavullo nel Frignano (Modena) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giancarlo Trevisone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Selva in Val Gardena, addì 3 settembre 1979

PERTINI

ROGNONI

(7811)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 30 miliardi quale limite di impegno per il 1977, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 403/1977 (annualità 1979).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Vista la legge n. 356/1976, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto l'art. 2 della legge n. 403/1977, recante provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni, che stabilisce un limite d'impegno, per lo esercizio 1977, di lire 30 miliardi, ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario che saranno autorizzati dalle regioni ed erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che ai predetti mutui di miglioramento fondiario si applicano, ex art. 2, ultimo comma, della legge n. 403/1977, le disposizioni di cui all'art. 34 e quelle di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che al riparto di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvede il CIPE, sentita la commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/1970, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 403/1977;

Vista la proposta di riparto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Sentita la commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/1970, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 14 settembre 1977;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1977;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 lu-

glio 1975, n. 382, i quali dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato relativi a spese d'investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare il fondo istituito dall'art. 9 della legge n. 281/1970, ad integrazione della quota prevista dalla lettera c) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e che le relative disponibilità verranno assegnate alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che le hanno autorizzate;

Vista la legge n. 482/1978, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) con cui viene soppresso il cap. 7519 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avente ad oggetto la somma da ripartire tra le regioni per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario autorizzati dalle regioni medesime ed erogati da istituti ed enti esercenti il credito agrario, e viene trasferita al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica la relativa disponibilità finanziaria;

Ritenuto di dover assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano le suddette disponibilità ex art. 2 della legge n. 403/1977;

Decreta:

La somma di lire 30 miliardi, quale limite d'impegno per l'esercizio 1977, per le finalità esposte in premessa è attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	Somme (in milioni di lire)
Bolzano	483
Trento	427
Piemonte	1.855
Valle d'Aosta	100
Lombardia	2.025
Veneto	1.505
Friuli-Venezia Giulia	405
Liguria	255
Emilia-Romagna	1.850
Toscana	1.235
Umbria	500
Marche	915
Lazio	1.690
Abruzzo	1.275
Molise	565
Campania	2.100
Puglia	3.325
Basilicata	1.110
Calabria	1.710
Sicilia	3.575
Sardegna	3.095

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1979
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 271

(7799)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Montefibre, per l'unità di Porto Marghera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per l'unità di Porto Marghera (Venezia);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 1° agosto 1978, 22 novembre 1978, 27 gennaio 1979 e 24 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 maggio 1977 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimento di Porto Marghera (Venezia), è prolungata al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7825)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1979.

Trasferimento all'I.N.P.S. del personale in servizio presso la sede centrale dell'I.N.A.P.L.I.-E.N.A.L.C.-I.N.I.A.S.A.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979, n. 143, che detta le norme di attuazione dello statuto della regione Sicilia in materia di istruzione artigiana e professionale;

Visto l'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica che prevede il trasferimento, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, del personale in servizio presso la sede centrale dell'I.N.A.P.L.I.-E.N.A.L.C.-I.N.I.A.S.A. con rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati prima dell'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Decreta:

Articolo unico

Il sottoelencato personale in servizio presso la sede centrale dell'Istituto nazionale addestramento e perfezionamento lavoratori industria (I.N.A.P.L.I.), dell'Ente nazionale addestramento lavoratori commercio (E.N.A.L.C.), dell'Istituto nazionale istruzione addestramento settore artigiano (I.N.I.A.S.A.) è trasferito, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto all'Istituto nazionale previdenza sociale (I.N.P.S.) conservando la posizione giuridico-economica acquisita presso l'ente di provenienza anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 70 del 20 marzo 1975:

I.N.A.P.L.I.

	Data di nascita	Qualifica
1) Bartolucci Liadele in Teti	20- 5-1955	Applicato aggiunto carriera esecutiva
2) Carpi Giulio	15- 9-1936	Vice segretario carriera di concetto
3) Musica Claudia in Stazi	28- 4-1954	Applicato aggiunto carriera esecutiva

I.N.I.A.S.A.

	Data di nascita	Qualifica
1) Alessandroni Marisa in Sbrighi	7- 2-1949	Applicato aggiunto carriera esecutiva
2) Angelini Giuliana	28- 2-1953	Applicato aggiunto carriera esecutiva
3) Butini Bruna in Buttarelli	27- 3-1951	Applicato aggiunto carriera esecutiva
4) Cartieri Maria Antonietta	23-10-1947	Vice segretario carriera di concetto
5) Ceccarelli Paola in Buttinelli	29- 6-1949	Applicato aggiunto carriera esecutiva
6) Corrado Anna Maria in Guida	21- 7-1954	Applicato aggiunto carriera esecutiva
7) Fornini Simonetta in Casadei	25- 6-1951	Applicato aggiunto carriera esecutiva
8) Macchione Armanda in Ferrara	8- 7-1942	Applicato aggiunto carriera esecutiva
9) Marinelli Domenico	27- 6-1944	Applicato aggiunto carriera esecutiva
10) Pastanella Damiano	19- 1-1936	Vice segretario carriera di concetto
11) Pisapia Maria Carmela	12- 1-1951	Applicato aggiunto carriera esecutiva
12) Siciliano Caterina	28- 1-1949	Vice segretario carriera di concetto
13) Torciano Pasquale	31- 3-1953	Applicato aggiunto carriera esecutiva
14) Gugliotta Alfio	27- 8-1942	Inservente carriera ausiliaria
15) Villa Barbara	30- 9-1944	Vice segretario carriera di concetto

E.N.A.L.C.

	Data di nascita	Qualifica
1) Campo Cesare	26- 4-1950	Vice segretario carriera di concetto
2) Lo Pinto Andrea	12- 6-1940	Applicato aggiunto carriera esecutiva
3) Parrella Tito	21- 9-1945	Vice segretario carriera di concetto
4) Toscano Concettina	23- 9-1952	Vice segretario carriera di concetto

In conseguenza del trasferimento stesso, la documentazione personale relativa a ciascun dipendente sarà trasmessa dagli enti di provenienza all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(7856)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sterom S.n.c. F.lli Castelli, in Castellammare di Stabia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Sterom S.n.c. F.lli Castelli, con sede in Castellammare di Stabia;

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1978, 12 settembre 1978, a febbraio 1979 e 5 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1977 al 28 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sterom S.n.c. F.lli Castelli, con sede in Castellammare di Stabia, è prolungata fino al 28 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7827)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglierie Torino, con sede e stabilimento in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura maglierie Torino, con sede e stabilimento in Torino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglierie Torino, con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 gennaio 1979 al 28 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7826)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1979.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, numero 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Napoli la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento del lavoro di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici sospesi dal 10 settembre 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici, sospesi dal 10 settembre 1979 o entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7822)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantic, sede commerciale di Milano e stabilimenti di Morbegno e Sesona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Atlantic, sede commerciale di Milano e stabilimenti di Morbegno (Sondrio) e Sesona (Varese);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantic, sede commerciale di Milano e stabilimenti di Morbegno (Sondrio) e Sesona (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 marzo 1979 al 22 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7828)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1979.

Autorizzazione a talune aziende di credito ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio all'intero territorio ove le aziende medesime risultano autorizzate ad operare nel settore del credito ordinario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le domande presentate dalle seguenti aziende: Cassa di risparmio di Modena - Modena; Banca popolare di Napoli - Napoli; Credito bergamasco - Bergamo; Banca popolare cooperativa di Pescopagano - Pescopagano.

Visti i decreti, con i quali le suddette aziende di credito sono state autorizzate a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 1509/1927;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'idoneità delle banche medesime all'esercizio di detta particolare attività creditizia, in conformità della delibera del 29 dicembre 1977;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alle banche, indicate nelle premesse, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso decreto-legge e dal relativo regolamento, è estesa all'intero territorio ove le banche stesse risultano autorizzate ad operare nel settore del credito ordinario. L'autorizzazione deve intendersi adeguata automaticamente anche alle future variazioni di quest'ultimo ambito territoriale, previo accertamento, in caso di estensione, da parte della Banca d'Italia dell'idoneità della banca interessata all'esercizio della particolare attività creditizia nella più ampia sfera territoriale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7835)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1979.

Autorizzazione a talune aziende di credito a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nell'intero territorio ove le aziende medesime risultano autorizzate ad operare nel settore del credito ordinario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le domande presentate dalle seguenti aziende: Banca agricola argentanese - S. Marco Argentano; Banca Arditi Galati - Nociglia;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'idoneità delle banche medesime all'esercizio di detta particolare attività creditizia, in conformità della delibera del 29 dicembre 1977;

Decreta:

Le banche indicate in premessa sono autorizzate a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nell'intero territorio ove le banche stesse risultano autorizzate ad operare nel settore del credito ordinario. L'autorizzazione deve intendersi adeguata automaticamente anche alle future variazioni di questo ultimo ambito territoriale, previo accertamento, in caso di estensione, da parte della Banca d'Italia dell'idoneità della banca interessata all'esercizio della particolare attività creditizia nella più ampia sfera territoriale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7821)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo europeo sulle restrizioni dell'impiego di alcuni detergenti contenuti nei prodotti di lavaggio e pulitura adottato a Strasburgo il 16 settembre 1968.

Il 27 novembre 1978, ha avuto luogo a Strasburgo, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, il deposito dello strumento di ratifica italiano dell'accordo europeo sulle restrizioni nell'impiego di alcuni detergenti contenuti nei prodotti di lavaggio e pulitura adottato a Strasburgo il 16 settembre 1968.

Detto accordo è stato reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1976, n. 974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 12 febbraio 1977.

In conformità al disposto dell'art. 5, paragrafo 2, l'accordo è entrato in vigore per l'Italia, il 28 dicembre 1978.

(7840)

Aggiunta di cinque nuove zone alla lista delle zone umide italiane di cui alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.

A seguito del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1977 (pag. 3448) concernente l'entrata in vigore della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 (resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976) e dei comunicati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 9 febbraio 1978 (pag. 1013) e n. 131 del 13 maggio 1978 (pag. 3450), si informa che, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 5, della convenzione stessa, è stata notificata all'Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN), con sede a Morges, l'aggiunta alle prime venti zone umide già designate dall'Italia, per l'inserimento nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale, delle seguenti zone umide:

Nome della località	Regione	Provincia	Comune	Superficie Ha
21) Stagno di Cabras e territori limitrofi . .	Sardegna	Oristano	Riola sardo Cabras	3575 ca
22) Peschiera di Corru S'Ittiri con saline e zona di mare antistante-Stagno di S. Giovanni e Marceddì	Sardegna	Oristano Cagliari	Arborea Terralba Guspini	2610 ca
23) Stagno di Pauli Maiori e territori limitrofi	Sardegna	Oristano	Palmas Arborea Santa Giusta	287 ca
24) Valle Campotto e Bassarone	Emilia-Romagna	Ferrara	Argenta	1363 ca
25) Marano lagunare Foci dello Stella	Friuli-V. Giulia	Udine	Marano lagunare e Latisana	1400 ca

Nota. — Le voci per le quali sia eventualmente indicata una superficie superiore a quella dell'entità geografica (lago, stagno, ecc.) dalla quale la zona umida ha preso il nome, si intendono comprendere zone adiacenti all'entità geografica stessa, secondo le risultanze delle planimetrie unite alla notifica.

(3813)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di glottologia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di glottologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7837)

Vacanza della cattedra di restauro dei monumenti presso la facoltà di architettura dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di restauro dei monumenti, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7838)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bellagio

Con decreto 8 giugno 1979, n. 719, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del lago di Como in località Pescallo del comune di Bellagio (Como), segnato nel catasto del comune medesimo alla partita n. 2461, mappale 3685, della superficie di mq 542,18 ed indicato nell'estratto di mappa 8 settembre 1976 in scala 1:2000 vistato l'11 aprile 1978 dall'ufficio tecnico erariale di Como; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(7844)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Brezzo di Bedero

Con decreto 4 giugno 1979, n. 635, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del lago Maggiore e della porzione di fabbricato su di esso insistente in comune di Brezzo di Bedero (Varese), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4, mappali 3166½ (mq 210) e 3166/b (mq 190), della superficie di mq 400 e reale mq 403,67 ed indicati nello stralcio di planimetria rilasciato il 21 giugno 1977 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(7842)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi del 5 settembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	815,05	815,05	81,480	815,05	815 —	816 —	814,95	815,05	815,05	815,05
Dollaro canadese	697,40	697,40	697,25	697,40	697,30	700,500	697,18	697,40	697,40	697,40
Marco germanico	447,65	447,65	447,70	447,65	447,75	447,65	447,70	447,65	447,65	447,65
Fiorino olandese	407,87	407,87	447,80	407,87	407,86	408,21	407,85	407,87	407,87	407,87
Franco belga	27,913	27,913	27,93	27,913	27,90	27,91	27,914	27,913	27,913	27,90
Franco francese	191,92	191,92	191,60	191,92	192 —	191,92	19,92	191,92	191,92	191,90
Lira sterlina	1828,30	1828,30	1829 —	1828,30	1928,05	1823,30	1827,85	1828,30	1828,30	1823,30
Lira irlandese	1684,50	1684,50	1685 —	1684,50	1684 —	—	1686,25	1684,50	1684,50	—
Corona danese	155,16	155,16	155,25	155,16	155,15	105,10	155,15	155,16	155,16	155,15
Corona norvegese	162,71	162,71	162,86	162,71	162,70	162,71	162,75	162,71	162,71	162,70
Corona svedese	193,35	193,35	193,45	193,35	193,35	193,35	193,25	193,35	193,35	193,35
Franco svizzero	492,73	492,73	493 —	492,73	492,86	492,73	492,70	492,73	492,73	492,75
Scellino austriaco	61,20	61,20	61,23	61,20	61,25	61,20	61,22	61,20	61,20	61,20
Escudo portoghese	16,55	16,55	16,58	16,55	16,60	16,55	16,50	16,55	16,55	16,55
Peseta spagnola	12,342	12,342	12,36	12,342	12,35	12,34	12,35	12,342	12,342	12,34
Yen giapponese	3,684	3,684	3,70	3,684	3,68	3,68	3,68	3,684	3,684	3,68

Media dei titoli del 5 settembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	69,175
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,525
» 5,50 % » » 1968-83	85,300
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,175
» 6 % » » 1971-86	77,850
» 6 % » » 1972-87	76,400
» 9 % » » 1975-90	82,350
» 9 % » » 1976-91	83,025
» 10 % » » 1977-92	85,225
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,575
» » » » 1- 1-1978/80	105,525
» » » » 1- 3-1978/80	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,375
» » » » 1- 8-1978/80	100,600
» » » » 1-10-1978/80	100,375
» » » » 1- 3-1979/81	100,225
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,775
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,400
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,225
» » » 10 % 1- 1-1981	97,225
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,450
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,750
» » » 12 % 1- 4-1982	98,300
» » » 12 % 1-10-1983	97,200
» » » 12 % 1- 1-1984	97,175
» » » 12 % 1-10-1987	96,060

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 settembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	815 —
Dollaro canadese	697,29
Marco germanico	447,675
Fiorino olandese	407,86
Franco belga	27,913
Franco francese	191,92
Lira sterlina	1828,075
Lira irlandese	1685,375
Corona danese	155,155
Corona norvegese	162,73
Corona svedese	193,30
Franco svizzero	492,715
Scellino austriaco	61,21
Escudo portoghese	16,525
Peseta spagnola	12,346
Yen giapponese	3,682

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174

Corso dei cambi del 6 settembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	812,55	812,55	812,52	812,55	812,50	812,55	812,45	812,55	812,55	812,55
Dollaro canadese	694,90	694,90	694,75	694,90	695,05	694,90	694,70	694,90	694,90	694,90
Marco germanico	448,40	448,40	448,10	448,40	448,50	448,70	448,35	448,40	448,40	448,40
Fiorino olandese	407,97	407,97	407,80	407,97	407,98	407,97	408,01	407,97	407,97	407,97
Franco belga	27,962	27,962	27,95	27,962	27,95	27,96	27,963	27,962	27,962	27,96
Franco francese	192,26	192,26	192,20	192,26	192,30	192,26	192,28	192,26	192,26	192,25
Lira sterlina	1824,50	1824,50	1822,50	1824,50	1823,10	1824,50	1824,25	1824,50	1824,50	1824,50
Lira irlandese	1686 —	1686 —	1685 —	1686 —	1685 —	—	1685 —	1686 —	1686 —	—
Corona danese	155,40	155,40	155,30	155,40	155,40	155,40	155,40	155,40	155,40	155,40
Corona norvegese	162,61	162,61	162,60	162,61	162,60	162,61	162,62	162,61	162,61	162,60
Corona svedese	193,39	193,39	193,25	193,39	193,35	193,39	193,38	193,39	193,39	193,40
Franco svizzero	494,74	494,74	494,50	494,74	494,85	494,40	494,75	494,74	494,74	494,75
Scellino austriaco	61,309	61,309	61,28	61,309	61,35	61,30	61,334	61,309	61,309	61,30
Escudo portoghese	16,50	16,50	16,56	16,50	16,56	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
Peseta spagnola	12,292	12,292	12,29	12,292	12,30	12,29	12,296	12,292	12,292	12,29
Yen giapponese	3,686	3,686	3,69	3,686	3,78	3,78	3,687	3,686	3,686	3,68

Media dei titoli del 6 settembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	69,775
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,525
» 5,50 % » » 1968-83	85,500
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,175
» 6 % » » 1971-86	77,850
» 6 % » » 1972-87	76,400
» 9 % » » 1975-90	82,350
» 9 % » » 1976-91	83,025
» 10 % » » 1977-92	85,225
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,450
» » » » 1- 1-1978/80	100,575
» » » » 1- 3-1978/80	100,525
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,600
» » » » 1- 8-1978/80	100,600
» » » » 1-10-1978/80	100,375
» » » » 1- 3-1979/81	100,275
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,775
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,400
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,225
» » » 10 % 1- 1-1981	97,250
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,425
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,825
» » » 12 % 1- 4-1982	98,325
» » » 12 % 1-10-1983	97,200
» » » 12 % 1- 1-1984	97,775
» » » 12 % 1-10-1987	96,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 settembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	812,50
Dollaro canadese	694,80
Marco germanico	448,375
Fiorino olandese	407,99
Franco belga	27,962
Franco francese	192,27
Lira sterlina	1824,375
Lira irlandese	1685,50
Corona danese	155,40
Corona norvegese	162,615
Corona svedese	193,385
Franco svizzero	494,745
Scellino austriaco	61,321
Escudo portoghese	16,50
Peseta spagnola	12,294
Yen giapponese	3,686

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso sei posti nella qualifica iniziale nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito;

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la relativa disponibilità di posti;

Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di coprire i posti per i quali è stata concessa l'autorizzazione;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1974, registro n. 66 Difesa, foglio n. 392, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a sei posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte, in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 6 e 7 dicembre 1979, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2 sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di perito tecnico industriale nelle sue varie specializzazioni o diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministro della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove lo interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli, nonchè una dichiarazione rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'approvazione, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti polici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre e non rechi pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario

di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tale caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1979
Registro n. 19 *Difesa, foglio n.* 338

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/*A* - ROMA

Il sottoscritto:

cognome . . . . (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);

nome . . . .;

residente in . . . . . (provincia di . . . .) c.a.p. . . .;

Chiede

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a sei posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . (indicare anche il c.a.p. e, ove possibile, il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . il . . . . (ove del caso: e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (provincia di . . . .) (2);

di non avere riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . con specializzazione . . . . rilasciato da . . . . nell'anno scolastico . . . .;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . . (5);

di avere prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . . . (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere per il colloquio facoltativo la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Data, ...

Firma (6)

. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) Matematica: nei limiti dei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici industriali.

2) Calcolo di un organo semplice o accessorio di macchina e conseguente esecuzione di schizzo quotato di officina con indicazione delle tolleranze.

Il candidato potrà eseguire schemi e schizzi quotati a matita ed inoltre potrà consultare i normali manuali tecnici. Gli elaborati dovranno essere corredati da un'ampia relazione dimostrante i criteri adottati ed una buona conoscenza della materia trattata.

N.B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo; alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove, nell'ambito del limite massimo previsto dalla legge.

COLLOQUIO

Fisica: moto uniforme, vario e uniformemente vario; moto circolare e moto armonico; moto di un corpo rigido, moto rotatorio e moto traslatorio. Forze, loro composizione e decomposizione; coppie; gravità; baricentro; macchine semplici; leggi

della dinamica; forza centrifuga e centripeta; lavoro, energia, potenza; principio di conservazione dell'energia. Principali proprietà dei liquidi e dei gas; cenni sul moto dei liquidi.

Moto vibratorio e suono; caratteri del suono e sua propagazione.

Interferenze sonore e risonanza.

Termometria, dilatazioni termiche; calorimetria, propagazione del calore; il calore come energia; cenni sui principi della termodinamica e sul funzionamento delle macchine termiche

Principali fenomeni di elettrostatica, la corrente elettrica continua ed i suoi effetti; magnetismo ed elettromagnetismo; induzione elettromagnetica; principio di funzionamento delle macchine generatrici di corrente, dei motori elettrici e dei trasformatori.

Propagazione della luce, riflessione e rifrazione; specchi, prismi e lenti. Cenni sulla interferenza, diffrazione e polarizzazione della luce.

Meccanica applicata: composizione e scomposizione delle coppie e delle forze nel piano; equilibrio delle forze. Poligono funicolare e applicazioni. Determinazione del baricentro.

Leggi del moto armonico; moto di una figura nel piano. Centro di istantanea rotazione. Velocità del moto relativo.

Leggi fondamentali della dinamica. Forze di inerzia. Principio di conservazione dell'energia. Lavoro di una forza e di una coppia. Potenza. Resistenza allo strisciamento ed al rotolamento; lubrificazione. Applicazione del principio di conservazione dell'energia alla macchina. Rendimento.

Sollecitazioni semplici: trazione, compressione, torsione, taglio. Deformazioni. Sollecitazioni composte nei casi più semplici. Cenni sulle sollecitazioni dinamiche o di fatica. Dimensionamento e verifica di organi e strutture meccaniche semplici.

Elementi di elettrotecnica: richiami di elettrologia, magnetismo ed elettrodinamica. Correnti alternate; grandezze alternate sinusoidali, valore medio e valore efficace. Potenza di una corrente alternata e fattore di potenza.

Costituzione e principio di funzionamento delle macchine elettriche; dinamo, alternatore e motore elettrico a c.c. e a c.a.; principio della reversibilità nelle macchine elettriche.

Cenni sui principali tipi di trasformatori. Pile ed accumulatori.

Misure elettriche: concetti fondamentali sulle misure delle grandezze elettriche. Unità di misura sul sistema CGS e sul sistema pratico.

Principali strumenti di misura di tipo industriale (voltametri, amperometri, vattometri, e ohmetri, etc.).

Principali norme per la prevenzione degli infortuni negli impianti elettrici.

Normativa tecnica e tecnologia: disegno tecnico. Disposizioni delle proiezioni; sezioni; indicazioni dei materiali nelle sezioni; quotatura in relazione alle lavorazioni, indicazioni della qualità delle superfici, rugosità, segni di lavorazione.

L'unificazione nell'industria; norme e tabelle UNI.

Sistema di tolleranze per lavorazioni meccaniche UNI e ISO, tolleranze e accoppiamenti; definizioni e principi fondamentali; valutazione delle tolleranze da assegnare ad un dato accoppiamento.

Tipi e sistemi di filettature; accoppiamenti filettati; tolleranze di lavorazione per filettature.

Calibri fissi per alberi e per fori lisci e filettati. Lettura del calibro e nonio e del micrometro.

Diagramma ferro carbonio; cenni sulla produzione dell'acciaio e della ghisa. Trattamenti termici degli acciai: ricottura, bonifica, tempera, rinvenimento, normalizzazione, cementazione, etc.

Diagramma di stato e caratteristiche delle principali leghe leggere (alluminio, rame, magnesio, etc.).

Cenni sulla tecnologia delle lavorazioni a caldo e sulla tecnologia delle lavorazioni a freddo con asportatori di truciolo.

Prove meccaniche e tecnologiche su materiali metallici. Acciai da costruzione; distinzione, simboli ed indicazione del tipo di acciaio secondo le norme UNI.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Conversazione in lingua inglese, francese e tedesca su argomento prevalentemente a carattere tecnico (il candidato può chiedere di sostenere il colloquio in una o più lingue).

(7749)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ulteriore integrazione al decreto ministeriale 30 giugno 1979 concernente: « Concorsi a posti di professore universitario di ruolo. Raggruppamenti di discipline ed indicazione dell'elettorato attivo ai fini della costituzione delle commissioni giudicatrici ».

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, che ha apportato rettifiche, modificazioni e integrazioni al predetto decreto 30 giugno 1979;

Visto l'ulteriore parere integrativo del Consiglio universitario nazionale provvisorio, espresso nell'adunanza del 5 settembre 1979;

Considerata l'opportunità di disporre per alcuni gruppi l'aumento dei posti a concorso a seguito della definizione e del chiarimento di alcune situazioni in sospeso;

Decreta:

Art. 1.

I decreti ministeriali di cui alle premesse sono così integrati:

nel concorso per il gruppo n. 14 è aggiunto un posto per la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata: « Diritto tributario », pertanto i posti messi a concorso risultano ora sedici;

nel concorso per il gruppo n. 25 è aggiunto un posto per la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata: « Filosofia della politica », pertanto i posti messi a concorso risultano ora dodici;

nel concorso per il gruppo n. 33 è aggiunto un posto per la facoltà di magistero dell'Università di Parma: « Sociologia », pertanto i posti messi a concorso risultano ora ventiquattro;

nel concorso per il gruppo n. 46 è aggiunto un posto per la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata: « Storia delle dottrine economiche », pertanto i posti messi a concorso risultano ora quattro;

nel concorso per il gruppo n. 47 è aggiunto un posto per la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata: « Scienza delle finanze », pertanto i posti messi a concorso risultano ora diciassette;

nel concorso per il gruppo n. 77 è aggiunto un posto per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania: « Geografia », pertanto i posti messi a concorso risultano ora dodici;

nel concorso per il gruppo n. 148 è aggiunto un posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma: « Semeiotica chirurgica », pertanto i posti messi a concorso risultano ora cinquantaquattro;

nel concorso per il gruppo n. 151 è aggiunto un posto per il libero Istituto universitario di medicina e chirurgia de L'Aquila: « Rianimazione e terapia intensiva », pertanto i posti messi a concorso risultano ora sette;

nel concorso per il gruppo n. 152 è aggiunto un posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia: « Tossicologia forense », pertanto i posti messi a concorso risultano ora ventitre;

nel concorso per il gruppo n. 223 è aggiunto un posto per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Cagliari: « Chimica fisica », pertanto i posti messi a concorso risultano ora diciassette;

nel concorso per il gruppo n. 246 è aggiunto un posto per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Udine: « Analisi matematica », pertanto i posti messi a concorso risultano ora trentasei;

nel concorso per il gruppo n. 247 è aggiunto un posto per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Udine: « Metodi di approssimazione », pertanto i posti messi a concorso risultano ora diciassette;

nel concorso per il gruppo n. 256 sono aggiunti quattro posti per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Udine: « Metodi per il trattamento dell'informazione », « Sistemi per l'elaborazione dell'informazione », « Sistemi per l'elaborazione dell'informazione », « Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici », pertanto i posti messi a concorso risultano ora diciannove;

nel concorso per il gruppo n. 278 è aggiunto un posto per la scuola di ingegneria aerospaziale dell'Università di Roma: « Materiali aerospaziali », pertanto i posti messi a concorso risultano ora cinque;

nel concorso per il gruppo n. 305 è aggiunto un posto per la facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna: « Siderurgia e metallurgia », pertanto i posti messi a concorso risultano ora sette.

Art. 2.

Restano ferme le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 giugno 1979 come modificato ed integrato con decreto ministeriale 1° agosto 1979.

Le domande già presentate per i gruppi che hanno avuto un aumento di posti restano valide anche per i nuovi posti a concorso.

Roma, addì 6 settembre 1979

Il Ministro: VALITUTTI

(7876)

OSPEDALE CIVILE DI TARQUINIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto laboratorista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto laboratorista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tarquinia (Viterbo).

(2865/S)

OSPEDALE « S. MARIA GORETTI » DI LATINA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Latina.

(2864/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1979, n. 47.

Istituzione del capitolo d'entrata per l'assegnazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e del capitolo di spesa per l'esecuzione dei lavori di consolidamento di terreni instabili e per la protezione del tronco ferroviario Ponte nelle Alpi-Calalzo, in provincia di Belluno.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A seguito del finanziamento assegnato dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato alla regione Veneto per i lavori di consolidamento di terreni instabili per la protezione del tronco ferroviario Ponte nelle Alpi-Calalzo, da eseguirsi in concessione dell'amministrazione provinciale di Belluno, sono apportate al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

	Competenza	Cassa
	—	—
In aumento:		
Cap. 041004031. — Assegnazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione dei lavori di consolidamento di terreni instabili e per la protezione del tronco ferroviario Ponte nelle Alpi-Calalzo (capitolo di nuova istituzione)	L. 8.892.000.000	L. 8.892.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

	Competenza	Cassa
	—	—
In aumento:		
Cap. 031003018. — Spesa per l'esecuzione di lavori di consolidamento di terreni instabili e per la protezione del tronco ferroviario Ponte nelle Alpi-Calalzo (capitolo di nuova istituzione)	L. 8.892.000.000	L. 8.892.000.000

Art. 2.

I lavori di cui al precedente art. 1, affidati in concessione all'amministrazione provinciale di Belluno, sono eseguiti a norma delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici di interesse regionale.

Art. 3.

L'importo dei lavori affidati all'amministrazione provinciale di Belluno viene aumentato di un'aliquota pari al 2 per cento per spese generali e tecniche relative alla direzione dei lavori.

In corso d'opera sono concessi acconti fino ai 9/10 dello ammontare dei lavori eseguiti e delle spese sostenute, aumentato dell'aliquota per spese generali.

Il saldo viene corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo.

Sulla restante aliquota del 3 per cento per spese generali e tecniche accordata alla Regione dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, graverà il contributo regionale sulla spesa di progettazione, la spesa di collaudo e la spesa per eventuali ulteriori indagini tecniche e geologiche.

Art. 4.

L'alta sorveglianza dei lavori previsti dalla presente legge è affidata al dipartimento per la viabilità ed i trasporti con facoltà di avvalersi in loco dell'ufficio del genio civile di Belluno.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 luglio 1979

TOMELLERI

(7424)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1979, n. **7.**

Integrazione dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio finanziario 1979 e norme di prima attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 14 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979 è estesa, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge regionale 16 gennaio 1979, n. 4 e dalla presente legge, alle modifiche ed integrazioni, apportate al progetto di bilancio della regione Liguria per l'anno finanziario 1979, con la 1ª nota di variazioni allo stesso presentata al consiglio regionale.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a ripartire tra i soggetti aventi diritto ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delle altre leggi dello Stato e delle leggi della regione Liguria, le somme iscritte a bilancio finanziate dalla quota del fondo sanitario nazionale attribuita alla regione Liguria ai sensi dell'art. 52 di detta legge. La giunta regionale fornisce con periodicità trimestrale alla commissione consiliare competente un'informazione sulle assegnazioni, a favore degli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale, delle somme di cui al presente articolo, in rapporto agli atti ricognitivi previsti dall'art. 7 della legge 4 agosto 1978, n. 461.

La disposizione di cui al precedente comma è applicata sino all'entrata in vigore della normativa regionale prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 3.

Gli accertamenti e gli impegni assunti, le riscossioni ed i pagamenti già effettuati sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sugli stanziamenti soppressi per la competenza con la 1ª nota di variazioni di cui al precedente art. 1, sono trasferiti, con atto amministrativo, sui capitoli di nuova istituzione, iscritti negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del progetto di bilancio per l'anno finanziario 1979 con la predetta nota di variazioni, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del servizio sanitario nazionale.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 12 marzo 1979

Il vice presidente: TEARDO

(6953)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1979, n. **19.**

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 50/78.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*11 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1978, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Per la realizzazione del propri fini la Fidi-Toscana S.p.a. costituisce col contributo dei soci, previsto dall'art. 6 e con i contributi previsti dall'art. 7 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, un fondo speciale, col quale garantire, con le modalità fissate nelle convenzioni di cui al successivo art. 3 della presente legge, i crediti concessi per suo tramite ad imprese che partecipano alla realizzazione dei progetti o iniziative rivolti al conseguimento degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo economico e nei piani regionali di intervento settoriale, localizzati in aree insufficientemente sviluppate o destinati alla installazione di impianti per la tutela e la difesa dell'ambiente dall'inquinamento idrico atmosferico ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 maggio 1979

LEONE

(7617)

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1979, n. **20.**

Provvedimento generale di finanziamento di leggi regionali e statali per il periodo di validità del bilancio pluriennale 1979-81.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 1° *giugno* 1979)

(*Omissis*).

(7618)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792480)